

# Associazione Italiana Linfoistocitosi Emofagocitica

Mario Ricciardi's Brothers

A.I.L.E.

## PROGETTO HLH

### STATUTO

#### **Art. 1. Denominazione e sede**

È costituita l'associazione denominata "Associazione Italiana Linfoistocitosi Emofagocitica – Mario Ricciardi's Brothers – Progetto HLH" Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in seguito chiamata per brevità "AILE".

L'associazione è apolitica, apolitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dagli artt. 36 e segg. del codice civile nonché dal presente statuto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'associazione ha sede in San Giorgio a Cremano (NA), Viale Formisano, n. 59. Essa, fermo restando il carattere unitario, potrà costituire sedi e sezioni distaccate anche in altre province e città ove se ne ravvisi la necessità .

#### **Art. 2. Scopi**

L'AILE è un'associazione di volontariato e non ha fini di lucro. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, operando nel settore della beneficenza e in subordine dell'assistenza sociale/sociosanitaria, per il perseguimento, ha per scopo:

- a) **BENEFICENZA:** Promuovere il finanziamento a Enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente e direttamente nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, al fine di studiare e curare le patologie dovute a mutazioni dei geni responsabili della Linfoistocitosi Emofagocitica (HLH), nei suoi aspetti di laboratorio e clinici, ed in particolare al finanziamento di validi progetti di ricerca, che saranno intitolati a Mario Ricciardi. L'associazione, pertanto, promuove ed organizza la raccolta di fondi necessari allo sviluppo della ricerca sulla malattia Linfoistocitosi Emofagocitica, anche attraverso iniziative e manifestazioni e servendosi a questo scopo anche dell'opera prestata volontariamente dai propri Soci, la raccolta fondi sarà effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze ecc., con la cessione di beni di modico valore. Avrà rendicontazione separata..
- b) Sostegno, anche di tipo finanziario per sostenere, spese mediche e assistenziali ai soggetti colpiti dalla malattia , se appartenenti a nuclei familiari che versano in stato di acclarato disagio economico.

I finanziamenti erogati dovranno provenire dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte e destinate alla realizzazione diretta di progetti di ricerca di utilità sociale.

L' associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali tipiche delle onlus ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all'art. 10,

comma 5 del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a titolo esemplificativo, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- c) **ASSISTENZA SOCIALE E SOCIO SANITARIA:** Suscitare e mantenere l'interesse pubblico sui problemi dei soggetti affetti da patologie derivanti dalle mutazioni dei geni responsabili dell'HLH.
- d) Promuovere un servizio di assistenza sociale e socio sanitaria, stabilendo una rete di comunicazione tra le famiglie di pazienti e sostenere ogni iniziativa atta a favorire il benessere fisico e morale degli ammalati e delle loro famiglie, aiutandoli, con l'ausilio di risorse competenti, al reinserimento nella vita sociale.
- e) Contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente circa i supporti indispensabili, i malati e le loro famiglie, informandoli sugli studi in corso, le terapie, i luoghi di assistenza e i centri per la diagnosi.
- f) Promuovere e favorire, attraverso incontri, dibattiti, conferenze, manifestazioni, il sorgere di associazioni, iniziative, progetti medico scientifici, scambi di informazioni tra medici e ricercatori in ambito nazionale e internazionale per la tempestiva diagnosi e lo studio dell'HLH, sollecitando anche interventi pubblici e legislativi.  
**Come attività connesse, l'associazione si propone:**
- g) Promuovere ed organizzare convegni, seminari e incontri, di divulgazione sulle tematiche relative ai trapianti di cellule staminali, monotematici sull'HLH, con l'aiuto di consulenti scientifici competenti.
- h) Prestare collaborazione alle principali associazioni nazionali per sensibilizzare la pubblica opinione sui temi della donazione di cellule staminali e del cordone ombelicale.
- i) Promuovere, per la concreta realizzazione di tali attività, i contatti e la collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, le Università, i Centri ospedalieri e con tutti gli altri servizi territoriali utili, pubblici e privati, nazionali e mondiali, ed, inoltre, stipulare accordi di collaborazione con altre associazioni, società o enti aventi scopi connessi ai propri.
- j) Curare il collegamento e la collaborazione con altre associazioni italiane e straniere, aventi analogo oggetto.

### Art. 3. Soci

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

La quota associativa a carico dei soci è non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi, fintantoché restano morosi nel pagamento della quota annuale, perdono l'eleggibilità attiva e passiva.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare l'eventuale contributo annuale stabilito dal consiglio direttivo;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

#### **ART. 4. Perdita della qualifica di associato**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio e deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Oltre che per detta ipotesi di esclusione, i soci cessano di appartenere all'associazione per: dimissioni volontarie;

persistente morosità nel versamento della quota associativa pur dopo un sollecito scritto;

decadenza per assenza ingiustificata per due anni alle Assemblee sociali;

compimento di azioni indegne che arrecano pregiudizio al prestigio dell'Associazione;

morte.

Gli associati che, per qualsiasi motivo, hanno cessato di appartenere all'Associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Ugualmente nessun diritto sul fondo comune spetta agli eredi dell'associato defunto.

#### **ART.5. Diritti e obblighi dei soci**

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti

#### **ART.6. Organi sociali e cariche elettive**

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

il segretario (eventuale);

il tesoriere (eventuale);

il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale);

il Collegio dei Provisori Revisori (eventuale).

Tutte le cariche sono elettive.

#### **ART.7. Assemblea dei soci**

L'organo sovrano dell'Associazione è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo, mediante avviso scritto da inviare con lettera non raccomandata agli associati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Consiglio direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la

qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo;
- nomina il liquidatore.

#### **ART.8. Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a undici membri, nominati dall'Assemblea che ne stabilisce il numero prima di procedere al voto; esso dura in carica due esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea dei soci.

La convocazione, senza formalità di procedura, è inviata dal Presidente almeno sette giorni prima delle riunioni. In difetto di convocazione sono valide le riunioni in cui sono presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo :

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio stesso).

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere ricoperte solo dagli associati, in regola con il pagamento delle quote.

Tutte le cariche sociali durano due anni o fino alla prima assemblea ordinaria successiva alla scadenza.

Chi ricopre una carica sociale alla scadenza può ricevere ulteriori mandati senza limiti di

L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri Federati, nominati dal Consiglio Direttivo. E' ammessa la figura del Direttore Esecutivo con la funzione di staff operativo della presidenza.

#### **ART.9. Presidente**

Il Presidente del Consiglio direttivo che è anche il Presidente dell'assemblea è il legale rappresentante dell'associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi.

Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'associazione.

Il Presidente, con l'ausilio del segretario, convoca il consiglio direttivo e provvede, su delibera di questo, alla convocazione delle assemblee degli associati. Sempre con l'ausilio del segretario, provvede all'aggiornamento del registro dei soci.

Il presidente ha la rappresentanza e la firma dell'associazione anche in giudizio. A tal fine, può conferire mandato ad avvocati per proporre azioni giudiziarie di cognizione o esecutive, o per resistervi. Le liti attive devono essere autorizzate dall'assemblea degli associati, ma in caso di necessità, possono essere promosse su iniziativa del Presidente e sottoposte alla ratifica della prima assemblea successiva.

Il Presidente deve sottoscrivere, congiuntamente con il Tesoriere, tutti gli atti relativi ad impegni di spesa dell'associazione.

In caso di urgente necessità, assume i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

#### **Art. 10. Vice Presidente**

Il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art. 11. Segretario**

Il Segretario cura il disbrigo delle questioni di ordinaria amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare, riceve ed inoltra la corrispondenza e trasmette al cassiere le lettere e i documenti contabili, controfirma le assunzioni e i licenziamenti, e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione.

Il segretario predispose altresì lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo e aggiorna gli altri libri dell'Associazione che non siano di competenza del Presidente o del Tesoriere.

Il segretario assiste alle sedute del Consiglio direttivo e alle assemblee degli associati, avendo in particolare la cura dei relativi verbali. La carica di segretario, di per sé non dà diritto al voto nel consiglio di amministrazione.

#### **Art. 12. Tesoriere**

Il tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma, ma sempre congiuntamente col Presidente quando vengono disposte delle uscite. Il Tesoriere può, anche senza specifico mandato del Consiglio di amministrazione, ma con delega scritta del presidente, mettere in atto tutte le deliberazioni del consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'investimento e il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

Il tesoriere collabora col segretario alla predisposizione dello schema dei bilanci preventivo e consuntivo, cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese ed è responsabile della tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che riguardano il servizio affidatogli.

Il tesoriere assiste alle sedute del consiglio direttivo ed alle assemblee degli associati quando all'ordine del giorno vi sia la preparazione o la presentazione dei bilanci per l'approvazione. La carica di tesoriere, di per sé, non dà diritto di voto nel Consiglio di amministrazione.

#### **Art. 13. Il Collegio dei Revisori dei Conti**

L'Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti, organo di controllo amministrativo-finanziario dell'organizzazione.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica tre esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

#### **Art. 14 Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.

#### **Art. 14. Compiti del Collegio dei Probiviri:**

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD.

#### **Art. 15. Bilancio**

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Consiglio predispose il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative all'anno trascorso e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 31 marzo. Il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione quindici giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e connesse all'attività istituita ai sensi dell'art. 10, comma 5, D. Lgs. 460/97;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- iniziative promozionali;
- raccolta fondi effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze ecc., con la cessione dei beni di modico valore. Avrà rendicontazione separata.
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

#### **Art. 16. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni**

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

**Art. 17. Norma finale**

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.